

55.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Nomine ministeriali (Comunicazioni)	10
Missioni valedoli nella seduta del 5 novembre 2001	3	Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	11
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	11
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	7	Atti di controllo e di indirizzo	11
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	8	Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea (doc. LXXXVII, n. 1)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8, 9, 10	(Sezione 1 — Risoluzione)	12
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	10	Mozioni Volontè ed altri n. 1-00017, Lucidi ed altri n. 1-00022, Burani Procaccini ed altri n. 1-00024, Mazzuca ed altri n. 1-00025 e Valpiana ed altri n. 1-00026 sulle misure per la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale	14
Corte costituzionale (Trasmissione di atti) .	10	(Sezione 1 — Mozioni)	14
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 5 novembre 2001.**

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Bono, Buttiglione, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Filippo Maria Drago, Fiori, Galati, Malgieri, Maroni, Martusciello, Matteoli, Micciché, Molgora, Piscitello, Possa, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Taormina, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BONITO ed altri: « Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 35, recante ordinamento della professione di avvocato, in materia di incompatibilità con l'esercizio della professione forense » (1866);

BUEMI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti » (1867);

LABATE ed altri: « Norme per la prevenzione e la cura dell'osteoporosi quale malattia sociale » (1868);

BOLOGNESI: « Disciplina della procreazione medicalmente assistita » (1869);

CASTELLANI ed altri: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (1870);

CASTELLANI ed altri: « Disciplina delle attività e delle terapie assistite dagli animali » (1871);

RODEGHIERO: « Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace » (1872);

FIORI ed altri: « Istituzione del Museo nazionale degli strumenti musicali » (1873);

MENIA: « Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati » (1874);

MENIA: « Disposizioni per il finanziamento dell'Archivio museo storico di Fiume » (1875).

In data 29 ottobre è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

VENDOLA e RUSSO SPENA: « Norme per la tutela degli acquirenti di unità immobiliari ad uso abitativo e interventi di sostegno in favore degli acquirenti della prima casa in caso di fallimento del venditore » (1877).

In data 30 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DUCA ed altri: « Norme in materia di affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale » (1878);

LANDI DI CHIAVENNA ed altri: « Incentivi economici e fiscali in favore del cinema italiano » (1879);

MARINELLO: « Modifiche alle disposizioni relative all'esercizio abusivo di una professione » (1880);

VOLONTÈ: « Delega al Governo per la riorganizzazione del tribunale di Milano » (1881);

COSTA: « Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di tutela dei lavoratori nel settore dell'amianto » (1882);

COSTA: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (1883);

GASPERONI: « Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e di finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti » (1884);

MISURACA: « Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona » (1885);

BRIGUGLIO ed altri: « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità » (1886);

BIONDI e COSTA: « Nuove disposizioni in materia di responsabilità penale dei minori » (1887);

ARACU: « Modifica della denominazione del Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise » (1888).

In data 31 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ: « Istituzione della provincia di Busto Arsizio » (1889);

PERETTI: « Riforma delle professioni intellettuali » (1890);

GRILLO: « Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 » (1891).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 31, d'iniziativa dei deputati COLLAVINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché disposizioni nazionali e relativo sistema sanzionatorio ».

Trasmissione dal Senato.

In data 29 ottobre 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 633. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria » (*approvato dal Senato*) (1876).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISCITELLO ed altri: « Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive » (206) *Parere della XI Commissione;*

MARTINAT: « Collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti nominati componenti della Giunta delle regioni a statuto ordinario che non sono consiglieri regionali » (663) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

TURCO ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza » (1463);

DEIANA ed altri: « Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine » (1639) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e IV*;

BRESSA ed altri: « Norme in materia di conflitto di interessi » (1865) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX e XI*.

II Commissione (Giustizia):

BONITO ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricerca dei beni da pignorare » (536) *Parere delle Commissioni I e VI*;

BONITO ed altri: « Norme concernenti la conciliazione e l'arbitrato » (541) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X e XI*;

MARTINAT: « Modifica all'articolo 23 del codice penale in materia di obbligo di lavoro per i detenuti e gli internati » (668) *Parere delle Commissioni I, XI e XII*;

ANEDDA ed altri: « Modifiche alla disciplina relativa al reato di diffamazione » (1177) *Parere delle Commissioni I e VII*;

STUCCHI: « Norme in materia di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico » (1625) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tribu-*

taria), VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

III Commissione (Affari esteri):

ZELLER ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 » (1724) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e X*;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 » (1785) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI*.

VI Commissione (Finanze):

COLLAVINI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di vincite del concorso pronostici Enalotto » (33) *Parere delle Commissioni I e V*;

PAGLIARINI: « Norme per il trasferimento dei beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale dello Stato e delle regioni al demanio dei comuni » (40) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

MARTINAT: « Nuove norme in materia di oneri deducibili relativi ai premi pagati per le assicurazioni sulla vita » (670) *Parere delle Commissioni I e V*;

STRADELLA: « Agevolazioni fiscali in favore delle società che investono capitali a rischio » (1112) *Parere delle Commissioni I, V e X*;

ANEDDA e PORCU: « Istituzione della zona franca nel territorio della Sardegna » (1176) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese sostenute per la frequenza di lezioni private » (1369) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

VII Commissione (Cultura):

GERMANÀ: « Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli ex pugili che versino in condizioni di disagio economico » (1326) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI.*

VIII Commissione (Ambiente):

MARTINAT ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) » (662) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GAZZARA: « Modifiche all'articolo 10 del legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi » (983) *Parere delle Commissioni I, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

« Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale » (1798) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

CAPARINI: « Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle

radioaudizioni e alla televisione » (1372) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

X Commissione (Attività produttive):

VOLONTÈ: « Regolamentazione del commercio dei supporti fonografici » (1212) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VII.*

XI Commissione (Lavoro):

MARTINAT: « Disciplina del rapporto di lavoro ad orario ridotto per i lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile » (664) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

MARTINAT: « Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni » (671) *Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MAZZUCA: « Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo triennale » (1446) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX;*

SANTORI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli a titolo principale » (1552) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XIII.*

XII Commissione (Affari sociali):

FRANCESCA MARTINI: « Norme in favore dei soggetti non autosufficienti le cui potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa » (514) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MAZZOCCHI ed altri: « Disciplina delle terapie complementari esercitate da personale medico » (1432) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in ma-*

teria di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

CÈ e FRANCESCA MARTINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità di sperimentazione del “metodo Di Bella” (1497) *Parere delle Commissioni I e II*;

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Delega al Governo per l'emanazione di una disciplina organica a sostegno delle organizzazioni non-profit operanti per finalità di pubblico interesse o di pubblica utilità » (1635) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MUSSOLINI ed altri: « Nuove norme in materia di asili nido e definizione dei servizi integrativi » (1783) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

COLLAVINI ed altri: « Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché disposizioni nazionali e relativo sistema sanzionatorio » (31) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ROCCHI: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita

e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati » (709) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disciplina dell'attività agrituristica » (1085) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ALBONI: « Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili » (1338) *Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

MORONI: « Disposizioni concernenti le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di specie cacciabili e di vigilanza venatoria » (1422) *Parere delle Commissioni I, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, una nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006 (doc. LVII, n. 1/1).

Questa nota di aggiornamento (doc. LVII, n. 1-bis), stampata e distribuita, è

stata trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio) e, per il parere, alla VI Commissione (Finanze).

La V Commissione (Bilancio) dovrà presentare la relazione all'Assemblea entro il 6 novembre 2001.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo di Trento — con lettera in data 23 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 18 ottobre 2001, concernente l'attività svolta dalla circoscrizione doganale di Trento per gli anni 1998 e 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti — sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali — con lettera in data 25 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa, concernente l'approvazione della relazione in merito al regolamento (CE) 2064/97 della commissione del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) 4253/88 del consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, e suo stato di applicazione in Italia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 25 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente di previdenza

dei periti industriali (EPPI), per gli esercizi dal 15 settembre 1997 al 31 dicembre 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 21).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti, con lettera in data 29 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) per gli esercizi 1999-2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 22).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettere in data 27 settembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la

relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2002.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 2002, sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 ottobre 2001, ha trasmesso il documento concernente il « Budget dello Stato per l'anno 2002 », predisposto dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-ispettorato generale per le politiche di bilancio (doc. CLVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, copia del decreto ministeriale n. 76447, che apporta variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2001.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio) ed alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutte trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alla sottoidicata Commissione:

n. 83314;

n. 82046 — *alla VIII Commissione (Ambiente).*

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 ottobre 2001, ha trasmesso il documento recante la nuova versione del bilancio semplificato per l'anno 2002, in adempimento di ordini del giorno presentati alla Camera e al Senato ed accolti dal Governo in sede di discussione della legge 25 giugno 1999, n. 208.

Tale documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 ottobre 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione — riferita all'anno 2000 — sull'attività svolta dalla SIMEST Spa quale gestore dei Fondi per gli interventi agevolativi all'esportazione e all'internalizzazione del sistema produttivo italiano (doc. LXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 ottobre 2001, ha trasmesso una nota informativa sull'attività svolta dal Governo in merito alla riduzione del debito estero dei paesi più poveri e maggiormente indebitati.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Esteri).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, la relazione semestrale sulla gestione del totalizzatore nazionale in materia di scommesse sportive.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 ottobre 2001,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2000 dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), (doc. XXXV-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, la relazione concernente l'attuazione delle misure di razionalizzazione dell'allocazione degli uffici degli enti pubblici (doc. CLXXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2001, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 15 ottobre 2001 del Ministero della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

due decreti del 7 e del 21 settembre 2001 del Ministero per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione (Cultura)*;

un decreto n. 2065 del 18 settembre 2001 del Ministero dei lavori pubblici — *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Trasmissione dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Il presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), con lettera in data 26 ottobre 2001, ha trasmesso le osservazioni e proposte sulla VII relazione sullo stato della montagna italiana del CNEL stesso nella seduta del 10 ottobre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di ottobre 2001 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 26 ottobre 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Prata di Principato Ultra (Avellino), Bitti (Nuoro) e di Porto Azzurro (Livorno).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma

9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

incarico di capo dell'ufficio del segretario generale al dottor Massimo PEN-SATO;

incarico di capo dell'ufficio per i servizi amministrativi e tecnici alla dottoressa Liliana SERAFINI;

incarico di coordinatore dell'ufficio coordinamento e monitoraggio, nell'ambito del dipartimento per il coordinamento amministrativo al dottor Donato ATTUBATO.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 ottobre 2001 ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe GUACCI a presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro (14).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 ottobre 2001 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'interno (53).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 dicembre 2001. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 novembre 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO
NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII, N. 1)**

(Sezione 1 - Risoluzione)

La Camera,

esaminata la relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2000;

tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni di merito;

sottolineato che il passaggio elettorale del 13 maggio 2001 ha rallentato l'esame del documento e ha portato al Governo una maggioranza diversa da quella che ha redatto a suo tempo il documento stesso;

considerata l'importanza di un documento che evidenzi l'intervento del Parlamento nella fase di formazione delle politiche e delle decisioni comunitarie;

riconfermando gli impegni assunti dal Governo in precedenti risoluzioni (6-00130) in merito alla partecipazione del Parlamento italiano alla fase ascendente e alla conseguente piena attuazione dell'obbligatorietà dell'esame, da parte del Parlamento, delle proposte normative comunitarie, entro il termine di sei settimane, come previsto dal Trattato;

auspicando la creazione di procedure che consentano l'analisi e l'approvazione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in tempi certi e brevi;

tenendo conto dell'imminente dibattito sulle problematiche europee e sui risultati conseguiti, che si terrà a Laeken il 14-15 dicembre prossimi,

impegna il Governo:

a riservare, nella prossima relazione annuale, una sempre maggiore attenzione alle risoluzioni adottate dal Parlamento, così da rendere possibile il confronto tra intendimenti e indirizzi, da un lato, e risultati conseguiti, dall'altro;

a fornire, nella prossima relazione, un quadro organico e d'insieme delle linee di azione politica che il Governo vorrà esplicitare in campo europeo e comunitario;

a riferire con attenzione, nella prossima relazione, sui flussi finanziari in uscita e in entrata riguardanti l'Italia, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

ad affrontare il Consiglio europeo di Laeken e la successiva fase della Convenzione e del dibattito sul futuro dell'Unione europea con:

a) la consapevolezza di rappresentare un Paese fondatore del processo di unificazione europea;

b) lo spirito ed il compito storico di creare un'Europa democratica, basata sulla partecipazione attiva dei cittadini e dei popoli;

ad impegnarsi per consentire la massima partecipazione del Parlamento alla fase ascendente, garantendo una partecipazione attiva al lavoro delle Commissioni e una piena considerazione degli atti di indirizzo elaborati dal Parlamento, atti che non devono essere considerati come semplici dichiarazioni di intenti, ma come importanti linee guida, durante l'attività di

negoziiazione, sia negli organismi tecnici (CO.RE.PER., rappresentanza permanente) che a livello governativo;

ad individuare idonei meccanismi con la rappresentanza italiana a Bruxelles affinché l'invio dei *dossier* e dei documenti avvenga in modo ragionato, così da assicurare un coinvolgimento « utile » del Parlamento e non un invio formale di carte, poco produttivo sotto il profilo dei contenuti; in particolare, i progetti degli atti normativi e di indirizzo dovrebbero essere trasmessi unitamente ad un appunto ragionato che riassume la posizione degli altri Paesi e dia un quadro della situazione negoziale esistente;

a sollecitare il dibattito sul futuro dell'Unione europea nella società e tra i cittadini, avendo come obiettivo la creazione di una matura e consapevole coscienza europea ed europeista capace di esprimersi in eventuali futuri passaggi referendari sulla materia;

a promuovere, nell'ambito del dibattito sul futuro dell'Unione europea, un ruolo sempre più attivo e partecipato delle regioni, nel solco di un pieno esercizio del principio di sussidiarietà e di complementarità tra i vari livelli istituzionali e territoriali dell'Unione;

a sottolineare in ambito europeo la necessità di un controllo comune nei confronti delle frontiere marittime dell'Unione, al fine di ridurre notevolmente il traffico di clandestini;

a prestare particolare attenzione, sia nella fase di creazione del diritto comunitario, che nella successiva fase di adattamento, alle realtà artigianali e alla specificità delle produzioni agro-alimentari del nostro Paese;

a sostenere con impegno l'approvazione delle proposte di decisione della Commissione europea per l'armonizzazione della lotta contro il terrorismo;

a favorire, nell'ambito delle linee tracciate dal VI programma quadro pluriennale di azioni comunitarie per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca, il potenziamento delle politiche comunitarie a favore della ricerca e dell'innovazione come condizioni essenziali per stimolare un aumento strutturale dei tassi di crescita e di competitività dell'economia europea.

6-00008. Guido Giuseppe Rossi, Stucchi, Riccardo Conti, Nan.

MOZIONI VOLONTÈ ED ALTRI N. 1-00017, LUCIDI ED ALTRI N. 1-00022, BURANI PROCACCINI ED ALTRI N. 1-00024, MAZZUCA ED ALTRI N. 1-00025 E VALPIANA ED ALTRI N. 1-00026 SULLE MISURE PER LA TUTELA DEI MINORI DALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

il Parlamento italiano nel 1998, con l'apporto di tutte le forze politiche salve poche e isolate voci contrarie, ha approvato una legge molto avanzata contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, considerati come nuove forme di riduzione in schiavitù dei bambini;

il Parlamento si è fatto tra l'altro interprete di una diffusa esigenza, quale quella di contrastare il fenomeno, purtroppo in crescita sulle reti telematiche, della diffusione di immagini di bambini abusati talvolta con le modalità più atroci. L'attenzione particolare allo scambio di materiali pedo-pornografici sulle reti telematiche era motivata dal fatto che è stato rilevato che la criminalità organizzata a livello internazionale ha individuato in queste attività un nuovo lucroso affare;

il legislatore con l'approvazione della legge 269 del 1998 ha tenuto conto degli indirizzi emersi a livello internazionale ed europeo operando scelte coraggiose sul piano del diritto sostanziale e processuale che hanno da subito prodotto risultati positivi ma che oggi, dopo i primi anni di applicazione, inducono ad una

riflessione sia su eventuali modifiche sia sulle esigenze dovute alla puntuale esecuzione della legge che non risulta pienamente attuata sul piano tecnico;

per quanto riguarda la presenza di materiali pedo-pornografici sulla rete *internet*, ancora molto consistente, sembra mancare da parte delle autorità competenti un incisivo e continuo monitoraggio ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. La rapidità con cui i siti vengono pubblicati e spostati al fine di far perdere le tracce rende indispensabile un monitoraggio costante che dovrebbe tra l'altro garantire lo scambio di informazioni sul piano internazionale, attraverso la rete operativa di punti di contatto istituita nell'ambito del G8 per contrastare la criminalità ad alta tecnologia. In Italia, a tutt'oggi, il monitoraggio sembra appannaggio quasi esclusivo di strutture di volontariato, e principalmente del Telefono arcobaleno fondato da don Fortunato di Noto, realtà che operano a proprie spese e con propri, naturalmente limitati, mezzi;

per quanto riguarda i tempi per l'avvio delle indagini ancora oggi si registrano tempi procedurali eccessivi rispetto alle esigenze di accertamento che rendono spesso inutili le segnalazioni. La media, secondo i dati riferiti in una recente intervista da don Fortunato di Noto, è di circa due settimane dal momento in cui il magistrato che riceve la denuncia chiede

l'intervento della polizia postale competente per territorio e il momento in cui quest'ultima, espletate le comunicazioni con il dipartimento provinciale e quello nazionale, viene autorizzata ad avviare le indagini. Prima dell'autorizzazione la polizia, secondo le procedure attualmente in uso, non può nemmeno visitare il sito. I tempi tecnici non consentono di contrastare efficacemente tutti i siti cosiddetti *istant*, generalmente allocati su *free-web*, che hanno una aspettativa di vita che va dalle dodici alle novantasei ore. Notevoli difficoltà si registrano anche per i siti a pagamento che normalmente non mantengono l'*hosting* per più di due settimane;

tenuto conto del fatto che i responsabili dei siti pedofili agiscono in maniera molto rapida e che secondo la legislazione vigente non c'è alcun obbligo per la conservazione dei *files* di *access log* indispensabili per acquisire le prove, è chiaro che le attività di contrasto sono fortemente limitate e che, come purtroppo sta accadendo, nella maggior parte dei casi la criminalità organizzata può tranquillamente proseguire le proprie attività;

i dati in possesso di Telefono arcobaleno dimostrano che a tutt'oggi la criminalità organizzata realizza un abnorme volume di affari con la produzione e la distribuzione di immagini di bambini abusati ed evidenziano le inquietanti matrici anche italiane del turpe commercio. Basti pensare al fatto che secondo le stime effettuate da Telefono arcobaleno un sito pedofilo a pagamento in quindici giorni sviluppa mediamente in Italia circa cinquantamila contatti di cui cinquemila di un certo rilievo;

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative per rafforzare i controlli diretti sulla rete *internet* finalizzati a contrastare la pubblicazione e lo scambio di materiali pedopornografici;

a verificare l'efficienza delle procedure per l'avvio delle indagini cercando di renderle più rapide pur salvaguardando

tutte le esigenze e le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;

ad intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria al fine di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;

a valutare l'ipotesi di introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete *internet* o di *hosting* di pagine *web*, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria e a prescindere dalle esigenze di fatturazione, i dati sul traffico e sulle comunicazioni.

(1-00017) « Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degenaro, De Laurentiis, Di Gandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci ».

(20 settembre 2001)

La Camera,

premesso che:

con la legge 3 agosto 1998, n. 269 il Parlamento italiano ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che, insieme a quelle introdotte con la legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale, costituiscono un sistema avanzato di disposizioni a tutela dell'inte-

resse superiore dei minori, nel contrasto ai reati legati alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento sessuale;

la legge 269 del 1998 ha dato attuazione all'impegno descritto nell'articolo 34 della Convenzione di New York sul diritti del fanciullo del 20 novembre 1999, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha rafforzato l'azione repressiva contro i suddetti reati offrendo nuove fattispecie incriminatrici ed un sistema sanzionatorio severo; ha meglio definito l'organizzazione e gli ambiti dell'attività di indagine e gli strumenti a tal fine offerti alla magistratura e alle forze di polizia, anche con la previsione di interventi svolti sotto copertura e inoltre, ha associato alle misure di contrasto disposizioni utili a realizzare un piano positivo e coordinato di prevenzione, come, in particolare, è stabilito all'articolo 17 della stessa legge;

in conformità a quanto stabilito al primo e al terzo comma dell'articolo 17 della legge 269 del 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per gli affari sociali — ha presentato al Parlamento, il 10 luglio 2000, la relazione sull'attività svolta per la migliore attuazione della legge, per consentire « non solo un controllo su quanto si è venuto facendo », « ma anche la valutazione di ciò che può essere ancora fatto, anche sul piano legislativo, per rendere sempre più adeguato il sistema di tutela della personalità in formazione »;

attraverso l'importante attività di indagine conoscitiva e di elaborazione, svolta dalla commissione parlamentare per l'infanzia nella XIII Legislatura, sono stati offerti al Parlamento e al Governo approfondimenti utili a definire le linee di azione con le quali corredare il contenuto della legge 269 del 1998, anche al fine di dare a questa legge piena attuazione;

in particolare, il lavoro della commissione parlamentare dell'infanzia era tradotto nel testo di risoluzioni identiche — a prima firma Cavanna Scirea e Montagnino — che impegnavano il Governo su precisi compiti ed erano così approvate il 7 febbraio 2001;

quegli stessi impegni vengono, nella loro attualità, a dover oggi essere assunti dal nuovo Governo e ad essere tema di lavoro per la presente legislatura;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire presso il ministero dell'interno un dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (Doti) o analoga struttura che migliori la funzione di coordinamento di tutte le attività e le competenze impegnate sui livelli centrale e periferico nella lotta contro la pedopornografia, anche al fine di perseguire migliori obiettivi di efficacia delle attività di indagine, di agevolare e rendere più rapido il sistema di segnalazione, di ricevimento della denuncia e di attivazione conseguente, di migliorare la professionalità specifica di coloro che svolgono la loro attività nel settore;

a verificare, tenuto conto anche dell'esperienza di altri Paesi, la validità di tutti i programmi e le azioni che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale sui minori o temendo di compierlo, chiedi un trattamento psicologico e/o farmacologico, favorendone la sperimentazione nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie, e destinando a tale scopo anche le risorse a disposizione del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 269 del 1998 e risorse specifiche da parte del ministero della salute;

a prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari che, in una solida collaborazione tra scuola e famiglia, assicurino una efficace prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale; nonché a prevedere misure e accorgimenti che evitino, nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali, la sovraesposizione dei bambini ed il conseguente ulteriore disagio;

a destinare risorse: all'aumento degli organici dei servizi deputati alla presa in carico e alla tutela dei minori vittime di violenza; alla riqualificazione degli interventi in loro favore, anche tenendo conto delle particolari esigenze dei minori immigrati vittime di violenza nelle fasi di rilevazione e protezione, favorendo l'accesso ai servizi e l'introduzione di mediatori culturali; a procedere, in conformità agli orientamenti emersi nella Conferenza di Vienna del 1999, alla creazione di una banca dati comune di immagini pedofile a livello regionale, nazionale e internazionale, che sia accessibile esclusivamente alle forze dell'ordine e agli inquirenti, al fine di facilitare la loro attività di ricerca e di investigazione;

a promuovere le più opportune iniziative nei confronti delle aziende produttrici e degli *internet service provider* nazionali per la adozione di un codice deontologico — o di strumenti equivalenti — per realizzare la loro migliore collaborazione nell'opera di contrasto all'uso criminale di reti telematiche, soprattutto con riferimento ai reati legati alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché per impegnare le aziende di *provider* come di *software* e *hardware* a mantenere, per almeno un anno, i dati di accesso alla rete mettendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, e ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete;

a continuare nell'azione di collaborazione internazionale di contrasto alla diffusione e alla commercializzazione di materiale pedopornografico, promuovendo e accogliendo ogni iniziativa che agevoli la persecuzione dei reati descritti nella legge 269 del 1998, anche quando questi reati sono commessi all'estero ed agendo, anche in sede extracomunitaria, per l'adozione di accordi che rendano più efficace l'azione delle autorità preposte al perseguimento di detti reati e delle attività criminose ad essi collegati;

a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e di informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per gli operatori, per le famiglie, le organizzazioni non governative;

a prevedere idonee forme di informazione, educazione e partecipazione dei minori stessi e ad istituire, coordinare e sostenere apposite linee di emergenza e di informazione;

a presentare al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge 269 del 1998 nella giornata del 20 novembre, giornata nazionale dei diritti dell'infanzia promossa dalle Nazioni Unite, unendo alla stessa la presentazione del piano delle azioni applicative riferito alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a riferire periodicamente alla commissione parlamentare per l'infanzia e alle altre commissioni permanenti competenti sulle iniziative di volta in volta adottate in attuazione delle leggi 269 del 1998 e 66 del 1996, nonché in attuazione di tutte le decisioni adottate o che saranno adottate in sede di Unione europea.

(1-00022) «Lucidi, Capitelli, Montecchi, Innocenti, Bonito, Finocchiaro, Ruzzante, Carboni, Crucianelli, Grillini, Kessler, Leoni, Mancini, Siniscalchi, Giacco, Bolognesi, Pisa».

(23 ottobre 2001)

La Camera,

premesso che:

la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, segnatamente agli articoli 34, 35 e 36, impegna gli Stati a proteggere il fanciullo contro ogni forma di «sfruttamento e di violenza sessuale», nonché ad impedire il rapimento, la vendita o la tratta dei fan-

ciulli e « ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto »;

in attuazione della suddetta Convenzione di New York è stata istituita, con legge 23 dicembre 1997, n. 451, la commissione parlamentare per l'infanzia che ha, tra i suoi compiti istituzionali, proprio quello di valutare la rispondenza della legislazione della Convenzione nazionale alla normativa dell'Unione europea e ai diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

la legge 3 agosto 1998, n. 269, ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, come nuove forme di riduzione in schiavitù, con ciò dando attuazione ai citati articoli della Convenzione di New York;

attraverso un'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York e l'elaborazione di due identiche risoluzioni approvate in data 7 febbraio 2001, la commissione parlamentare per l'infanzia nella XIII legislatura ha offerto al Parlamento e al Governo approfondimenti utili a definire le linee di azione per contrastare la pedofilia intesa sia come violenza sessuale sia come sfruttamento e abuso dei minori a fini commerciali;

la commissione parlamentare per l'infanzia, ricostituitasi nella XIV legislatura, intende promuovere un'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori anche in vista del prossimo impegno internazionale che si svolgerà a Yokohama, in Giappone, che farà il punto, sul piano internazionale, dei progressi compiuti su questo tema a 5 anni dalla Convenzione di Stoccolma del 1996, che ha rappresentato la prima presa di posizione mondiale su questa materia;

la figura del pedofilo è associabile anche a quella di un malato di mente oltre che a quella di un comune delinquente;

impegna il Governo

a incrementare la formazione di base nei confronti di tutti coloro che si occupano di bambini, in particolare del personale scolastico, per il riconoscimento dei primi segnali di disagio del bambino maltrattato e la formazione specialistica per gli operatori cui è demandato il compito di diagnosticare il maltrattamento e prendere in carico la vittima e la famiglia. A tale scopo sarebbe necessario individuare opportune modalità di collaborazione con le aziende sanitarie locali, al fine di assicurare forme di presenza di *equipes* medico sociali nelle scuole in funzione di prevenzione, assistenza e tempestiva percezione del disagio;

a organizzare servizi integrati in rete tra le diverse realtà che a vario titolo si occupano di bambini e delle loro famiglie (servizi socio-assistenziali, sanitari, scolastici, uffici giudiziari, privato sociale) con l'adozione di protocolli d'intesa e la condivisione di modelli operativi per un lavoro comune sui casi;

a valutare l'opportunità di prevedere un trattamento terapeutico individuale per la persona che ha commesso reati o che si ritenga in procinto di commetterne di nuovi, che la aiuti a gestire in modo non violento la propria psicopatologia;

a prevedere un altresì valido trattamento per il recupero delle vittime delle violenze, per le quali si dovrebbe assicurare un ascolto protetto ed individuare un percorso di recupero chiaro, lineare ed integrato con l'intervento di tutti gli operatori competenti;

a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo per i *provider* di conservare i dati di accesso alla rete per almeno un anno, salvo che l'autorità giudiziaria, con riferimento a specifiche indagini, non chieda che tali dati siano conservati per un periodo di tempo superiore;

a prevedere sgravi fiscali per i *provider* che adottino codici deontologici e sistemi di filtro per l'uso sicuro di *internet*;

a prevedere adeguate forme di coordinamento tra le forze dell'ordine volte a

contrastare i crimini nei confronti dell'infanzia, con particolare riferimento all'abuso sessuale e all'utilizzo delle reti telematiche: il personale destinato a tali compiti dovrà essere altamente specializzato e quanto più possibile distribuito all'interno di forme di coordinamento diffuse sul territorio;

a riferire al Parlamento, anche eventualmente nella sede della commissione parlamentare per l'infanzia, entro il 15 marzo 2002, in merito alla strategia di contrasto adottata al fine di fare emergere il fenomeno, che deve essere considerato sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, al fine altresì di accertare le risorse disponibili sul territorio in grado di dare risposte in termini di protezione, diagnosi e cura, nonché di realizzare ambiti per la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie.

(1-00024) « Burani Procaccini, Bertolini, Lupi, Pinto, Azzolini, Palmieri, Crosetto, Santulli, Licastro Scardino, Lavagnini, Lenna, Tarantino, Zorzato, Saro, Savo, Antonio Barbieri, Stradella, Paoletti Tangheroni, Zanetta, Spina Diana, Taborelli, Viale, Verdini, Bondi, Schmidt, Sterpa, Zannettin, Adornato, Oricchio, Parodi, Bertucci, Borriello, Galvagno, Di Virgilio, Bruno, Marinello, Michelini, Masini, Palumbo ».

(26 ottobre 2001)

La Camera,

premesso che:

l'Italia, con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha reso esecutiva la convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, in tal modo impegnandosi a modificare le proprie normative in attuazione degli impegni assunti con la stessa;

il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nella relazione relativa all'anno 2000, ha puntualmente rilevato e individuato la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, evidenziando i maggiori problemi;

in ottemperanza all'articolo 34, la legge 269 del 1998 ha sanzionato i reati di sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno di minori, considerati quali nuove forme di riduzione in schiavitù, introducendo rilevanti innovazioni, sanzionando cioè anche i clienti, nonché colpendo gli autori di tali reati anche se commessi fuori dal territorio nazionale;

si stanno svolgendo presso l'Unione europea, anche con il contributo dei rappresentanti italiani, i lavori preparatori volti all'elaborazione di una normativa comunitaria che regolamenti anche la protezione dei minori da mezzi di comunicazione come *internet*, attualmente senza alcuna regola, essendo accertato che gran parte di tali reati si realizzano utilizzando le reti telematiche;

a norma degli articoli 39 e 40 gli Stati « adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza di sfruttamento o di maltrattamenti, di torture o di altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti o di un conflitto armato »;

in virtù dell'esecuzione della Convenzione di New York si ha l'obbligo non solo legale ma anche morale di estendere la tutela dei minori a tutto campo, a livello nazionale ma anche internazionale;

impegna il Governo

a snellire le procedure per la denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia postale e delle comunicazioni dei siti *internet* contenenti atti di pedofilia, prevenendo la possibilità di immagazzinare le

immagini, allo scopo di mantenerle come prova una volta che il magistrato si sia attivato;

ad intensificare la collaborazione tra le diverse forze di polizia, compresa la polizia postale e delle comunicazioni, allo scopo di combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nella rete *internet* e fuori di essa;

a favorire il trattamento psicologico, psicoterapeutico e clinico del condannato per reato di pedofilia in danno di minore, da effettuarsi con il consenso dell'interessato e tenendone conto, a normativa vigente, per la concessione di eventuali misure alternative al regime detentivo;

ad operare per la sollecita definizione della normativa della Unione europea su *internet*, con la consapevolezza che ciò non è sufficiente, e quindi ad impegnarsi ad operare a livello delle Nazioni Unite al fine di prevedere una Convenzione di livello internazionale, che potrà divenire operante in tutti i Paesi del mondo;

ad attuare politiche sociali volte al recupero e al reinserimento dei minori vittime di violenze e abusi.

(1-00025) « Mazzuca, Castagnetti, Bimbi, Carbonella, Milana, Rocchi, Marcora, Monaco, Duilio, Pistelli, Bindi, Loiero, Morgando, Frigato, Marini, Boccia, Mosella, Camo, Ruggeri, Potenza ».

(26 ottobre 2001)

La Camera,

premesso che:

pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori sono fenomeni criminali purtroppo sempre esistiti, ma che oggi hanno assunto dimensioni internazionali sempre più rilevanti anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche e alla gestione da parte della criminalità internazionale;

come spesso avviene di fronte a fenomeni che si presentano con modalità e dimensioni nuove, la tentazione può essere di rispondere alla giusta indignazione dell'opinione pubblica — in particolare di fronte a reati orribili e indicibili commessi verso bambini e bambine indifesi — con un inasprimento delle pene che, come spesso avviene, non solo non esplicano alcuna azione di deterrenza, ma vanno solo a colpire il terminale dell'azione criminosa (colui che « naviga » in siti pedofili o detiene e si procura il materiale pedopornografico) lasciando, però, più o meno indisturbata la grande criminalità organizzata ad alta tecnologia che produce e, attraverso la rete *internet*, scarica ogni giorno tonnellate di materiale pornografico per la cui produzione migliaia di bambini e bambine, spesso provenienti dai Paesi più poveri e senza protezione alcuna, vengono trafficati, ridotti in schiavitù, stuprati, violati e uccisi in ogni senso;

L'allarmismo indiscriminato e i toni scandalistici, sull'onda anche di inchieste o pseudoinchieste condotte da chi cerca facile notorietà sguazzando in argomenti pruriginosi e fatte più sui *mass media* che non coltivate con gli strumenti corretti delle indagini di polizia, rischiano di produrre effetti deleteri e confusivi sulla coscienza della pubblica opinione e devastanti nei confronti di chi viene coinvolto nelle indagini, mentre su temi così delicati è sempre più necessario concentrare azioni giudiziarie rigorose e silenziose volte a scardinare le centrali di produzione della criminalità organizzata e le eventuali connivenze del capitale finanziario;

la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge n. 276 del 27 maggio 1991) contiene principi generali per il rispetto dei diritti di ogni bambino e di ogni bambina, mentre il « Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia infantile » prevede indirizzi specifici per la lotta e il contrasto ai reati

commessi sia « sul piano interno » sia « sul piano transnazionale, da un individuo, o in modo organizzato » (articolo 3 comma 1), e impegna gli Stati membri a prevedere che tali reati siano compresi « a pieno diritto in ogni trattato di estradizione » (articolo 5 comma 1), a fornire « l'assistenza più ampia possibile per ogni inchiesta penale o procedura di estradizione...compresa l'assistenza per l'acquisizione degli elementi di prova a loro disposizione »... « in conformità con ogni accordo di mutua assistenza legale » (articolo 6 commi 1 e 2), ad adottare « le misure appropriate per il sequestro e la confisca dei beni, quali documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere o facilitare » tali reati (articolo 7), ad adottare « le misure necessarie a proteggere i diritti e gli interessi dei minori vittime delle pratiche vietate... fornendo adeguati servizi di supporto ai minori vittime e proteggendone la vita privata e l'identità » (articolo 8), ad assumere « tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale » per « prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili...e fare indagini su tali atti », favorendo « la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali » (articolo 10);

tale fondamentale Protocollo opzionale entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito della decima ratifica;

a tutt'oggi sarebbero solo 3 gli Stati ad aver ratificato tale protocollo aggiuntivo;

l'Italia è firmataria di tale protocollo ma non l'ha ancora ratificato;

il 7 febbraio 2001 la commissione parlamentare per l'infanzia della XIII legislatura, dopo aver svolto un'approfondita indagine conoscitiva, ha votato una risoluzione con la quale invitava il Governo ad agire su diversi piani per contrastare la violenza sessuale sui bambini e lo sfruttamento e l'abuso dei minori a fini commerciali;

le leggi n. 66 del 1996 « Norme contro la violenza sessuale » e n. 269 del 1998 « Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale, quali nuove forme di riduzione in schiavitù » con un impianto innovativo, anche se perfezionabile, hanno predisposto gli strumenti normativi per un'efficace azione di contrasto di questi reati;

le forze dell'ordine, in particolare la polizia postale e delle comunicazioni, impegnate con sezioni specializzate nelle attività di contrasto a questo tipo di crimini dispongono di organici insufficienti per il contrasto della pedofilia *on line* e sono fortemente limitate dalla scarsità di mezzi a disposizione;

secondo la legislazione vigente, non esiste alcun obbligo per i *providers* di conservare i *files* di *access log*, indispensabili alle forze dell'ordine per acquisire le prove nei casi in questione;

il 10 luglio 2000, come previsto dall'articolo 17, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per gli affari sociali – ha presentato al Parlamento la relazione annuale sull'attuazione della legge 269 del 1998;

in relazione a quanto già avvenuto in altri Stati dell'Unione europea, è assolutamente necessario provvedere all'istituzione di un'Autorità garante dell'infanzia che abbia tra i suoi compiti principali quello della vigilanza per la difesa dei minori dallo sfruttamento sessuale;

impegna il Governo

a mettere al primo posto nella strategia della lotta alla criminalità organizzata quei fenomeni criminali che quotidianamente sfruttano e violano i diritti di persone ridotte in schiavitù, in particolare delle bambine e dei bambini utilizzati per il mercato dei minori volto alla prostituzione ed alla pornografia infantile;

a presentare al più presto alle Camere il disegno di legge di ratifica del

Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia infantile;

a prendere atto del lavoro svolto nella XIII legislatura dalla commissione parlamentare per l'infanzia predisponendo il proprio programma di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori per la presente legislatura anche alla luce degli indirizzi contenuti nella risoluzione votata il 7 febbraio 2001;

a intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria al fine di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;

a istituire presso il ministero dell'interno un dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (Doti) o analoghe strutture dotandole di strumenti normativi e tecnici e di adeguate risorse anche di personale altamente specializzato per l'azione di contrasto di tali reati ad alta tecnologia;

a prendere le opportune iniziative affinché presso ogni procura vi siano gli strumenti necessari a svolgere i controlli diretti sulla rete *internet* abbandonando i metodi di indagine tradizionale, in modo tale che la magistratura inquirente possa porre in essere iniziative di contrasto senza la necessità di attendere la denuncia per poter intervenire;

a verificare l'efficienza delle procedure per contrastare efficacemente i siti *istant*, per renderle più rapide pur salvaguardando le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;

a valutare assieme al Parlamento la necessità di apportare opportune modifiche al codice di procedura penale, in modo da permettere tutti gli strumenti investigativi necessari (intercettazioni telefoniche e telematiche, eccetera) per tutti i reati connessi allo sfruttamento sessuale;

a introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete *internet* o di *hosting* di pagine *web*, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria, i dati sul traffico e sulle comunicazioni;

a sensibilizzare gli istituti bancari internazionali e gli organismi a loro preposti, spesso reticenti e il cui interesse prevalente è la diffusione degli strumenti di pagamento piuttosto che la collaborazione con la giustizia, sulla necessità per l'autorità giudiziaria di risposte celeri ed esaurienti circa l'identità di chi paga con carte di credito o altri strumenti o effettua transazioni internazionali a favore di destinatari di cui sia accertato il ruolo di produttori e commercianti di materiale pedopornografico;

a presentare al più presto alle Camere la relazione annuale per il 2000 sull'applicazione della legge n. 269 e il piano delle azioni applicative riferito alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a finanziare progetti di formazione e informazione per costituire, attraverso la rete nazionale dei consultori familiari, i pediatri di base, i medici scolastici — dopo un'opportuna azione di aggiornamento professionale di tutti gli operatori — una fitta rete di prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di disagio e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale;

a destinare risorse all'aumento e alla riqualificazione degli organici dei servizi deputati alla presa in carico e alla tutela dei minori vittime di violenza, anche tenendo conto delle particolari esigenze dei

minori stranieri, nelle fasi di rilevazione e protezione, favorendo l'accesso ai servizi e l'introduzione di mediatori culturali;

a favorire, con il consenso del condannato per reato di pedofilia in danno di minore o su richiesta di chi tema di compierlo, il trattamento psicoterapeutico nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie, utilizzando le somme del

fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 269 del 1998.

(1-00026) « Valpiana, Giordano, Pisapia, Vendola, Mascia, Deiana, Titti De Simone, Russo Spenna ».

(5 novembre 2001)

(*Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento*).